I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2874/81 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 13/81 che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi «adesione» nel settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 107 dell'atto di adesione prevede che, di massima, l'importo compensativo per i prodotti diversi dal vino da tavola «viene stabilito, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, in funzione dell'importo compensativo per il vino da tavola » ;

considerando che l'attuale situazione del mercato mostra che l'applicazione degli importi compensativi adesione non è più necessaria per taluni prodotti del settore vitivinicolo ; che conviene pertanto abolire gli importi compensativi « adesione » di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 13/81 [1] ;

considerando che l'articolo 107 dell'atto di adesione fissa direttamente il livello dell'importo compensativo adesione per i vini liquorosi ; che conviene precisare che tale importo è abolito secondo il ritmo di cui all'articolo 59 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 13/81 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

1. L'importo compensativo adesione per il vino nuovo, rosso, ancora in fermentazione è uguale a quello fissato per i vini da tavola del tipo R I.

2. L'importo compensativo adesione per i vini liquorosi è uguale all'importo della tassa di compensazione applicabile ai paesi terzi dal 1° gennaio 1981. Tale importo compensativo adesione è abolito secondo il ritmo di cui all'articolo 59 dell'atto di adesione del 1979 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

---

[1] GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 24.